

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(85/574/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio, con la direttiva 77/93/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/378/CEE ⁽⁵⁾, ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

considerando che, data l'evoluzione verificatasi nel frattempo, alcune di tali disposizioni devono essere modificate per i motivi sotto enunciati;

considerando che è opportuno definire in modo preciso taluni termini utilizzati in connessione con il termine «vegetali»;

considerando che occorrerebbe elaborare un meccanismo che consenta di stabilire a livello comunitario tolleranze accettabili per taluni organismi nocivi presenti su prodotti diversi dai vegetali destinati alla piantagione;

considerando che, al fine della prevista adozione dei modelli di certificati approvati in base alle convenzioni internazionali per la protezione dei vegetali, del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata, conviene stabilire talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi;

considerando che occorrerebbe semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche degli allegati della direttiva 77/93/CEE;

considerando che l'adozione di talune nuove voci negli allegati avrebbe come conseguenza che lo stato membro interessato potrebbe applicare i divieti o le restrizioni in questione anche qualora i prodotti in questione, originari di paesi terzi, provengano da altri stati membri;

considerando che talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE dovrebbero essere soppresse in seguito all'adozione, con la direttiva 84/378/CEE, di disposizioni più appropriate negli allegati;

considerando che le deroghe alle disposizioni generali della direttiva 77/93/CEE, autorizzate a determinate condizioni stabilite a livello comunitario, conformemente all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, della predetta direttiva, si sono rivelate particolarmente utili, in quanto permettono di tener conto di situazioni specifiche; che è pertanto possibile estendere l'ambito d'applicazione di tali deroghe;

considerando che inoltre l'esperienza acquisita ha dimostrato che tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE; che è pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui all'articolo 17 della predetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti di piante vive comprendono:

- i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
- le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
- i tuberi, i bulbi, i rizomi;
- i fiori recisi;
- i rami con foglie;
- gli alberi tagliati, con foglie;
- le colture di tessuti vegetali.»

⁽¹⁾ GU n. C 186 del 13. 7. 1984, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 300 del 12. 11. 1984, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 207 del 2. 8. 1984, pag. 1.

Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.

- 2) nell'articolo 2, paragrafo 1, dopo la lettera c), è inserito il testo seguente:

«d) vegetali destinati alla piantagione:

- vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o
- vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito.»

Le lettere d) ed e) diventano, rispettivamente, le lettere e) ed f);

- 3) nel testo dell'articolo 3:

- i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
- il paragrafo 4 diventa il paragrafo 2;
- è inserito il paragrafo seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, secondo condizioni che possono essere determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta ad organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, precedentemente determinati d'intesa con le autorità rappresentanti gli stati membri nel settore fitosanitario.»;

- i paragrafi 5, 6 e 7 diventano, rispettivamente, i paragrafi 4, 5 e 6;

- 4) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Quando può ritenersi che, sulla base dell'ispezione prescritta dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, le condizioni ivi specificate sono soddisfatte, può essere rilasciato un certificato fitosanitario conforme al modello riprodotto nell'allegato VIII, parte A, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello stato membro destinatario.

La denominazione botanica dei vegetali deve essere indicata in caratteri latini. Correzioni o cancellature non autenticate comportano l'invalidità del certificato. Eventuali copie vengono rilasciate unicamente con la dicitura "copia" o "duplicato" stampata o stampigliata.

In deroga al primo comma, le rimanenze di certificati fitosanitari conformi al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, nella sua versione originale, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 1986.»;

- 5) all'articolo 7, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986;

- 6) all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, seconda frase l'espressione «certificato fitosanitario di rispedizione conforme al modello dell'allegato VIII, parte B, e redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità, preferibilmente in quella dello stato membro destinatario» è sostituita da «certificato fitosanitario di rispedizione, in una unica copia originale, conforme al modello dell'allegato VIII, parte B, redatto almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e compilato, tranne per quanto riguarda il timbro e firma interamente in stampatello o interamente dattilografato, preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello stato membro destinatario»;

- 7) nell'articolo 8, paragrafo 2, è inserito il comma seguente dopo il primo comma:

«L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, si applica per analogia.»;

- 8) all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, la data del 31 dicembre 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1986;

- 9) l'articolo 10 è soppresso;

- 10) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), seconda frase, i termini: «I certificati vengono rilasciati» sono sostituiti da:

«I certificati prescritti agli articoli 7, 8 o 9 contengono informazioni conformemente al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979, indipendentemente dalla presentazione dei certificati stessi, e vengono rilasciati»;

- 11) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, i certificati fitosanitari rilasciati conformemente al modello riprodotto nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951, nella sua versione originale, possono essere utilizzati per un periodo transitorio. La data di scadenza di questo periodo transitorio può essere fissata secondo la procedura di cui all'articolo 16.»;

- 12) all'articolo 13 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia vengono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 16:

- le voci aggiunte all'allegato III della presente direttiva concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti originari di determinati paesi terzi, a condizione:

- che l'introduzione di queste voci formi oggetto di una richiesta di uno stato membro che applica già divieti speciali concernenti

- questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi,
- che organismi nocivi presenti nel paese di origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa, e
 - che la loro eventuale presenza sui prodotti in questione non possa essere sicuramente individuata al momento della loro introduzione;
- le voci aggiunte agli altri allegati della presente direttiva, concernenti taluni vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti originari di particolari paesi terzi, a condizione:
- che l'introduzione di questa voce formi oggetto della richiesta di uno stato membro che applica già divieti o restrizioni speciali concernenti questi stessi prodotti per l'introduzione di spedizioni provenienti da paesi terzi e
 - che organismi nocivi presenti nel paese d'origine rappresentino, sotto il profilo fitosanitario, un rischio per l'intera Comunità o per parte di essa nei confronti di talune culture per le quali non si può prevedere l'entità dei danni eventualmente provocati;
- la modifica della parte B degli allegati della presente direttiva, d'intesa con gli stati membri interessati;
- le altre modifiche degli allegati della presente direttiva fatte alla luce degli sviluppi nella conoscenza scientifica o tecnica.»;
- 13) l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto i), è soppresso e i punti ii), iii) e iv) diventano rispettivamente i punti i), ii) e iii);
- 14) all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a):
- nel punto i) i termini «all'articolo 10» sono soppressi;
 - nel punto iii), i termini «da 5 a 10 e 12» sono sostituiti dai termini «da 5 a 9 e 12»;
- 15) all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), i termini «all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 8» sono soppressi;
- 16) all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, dopo i termini «alla procedura di cui all'articolo 16» sono inseriti i termini «o, in caso di urgenza, a quella di cui all'articolo 17»;
- 17) all'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino, i termini «punti da 1 a 8 e 10» sono sostituiti dai termini «punti restanti» e i termini «per quanto concerne i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punti 2, 3 e 4» sono sostituiti dai termini «per quanto concerne gli altri requisiti di cui all'allegato IV, parte A»;
- 18) all'articolo 14, paragrafo 3, dopo il secondo trattino è aggiunto il trattino seguente:
- «— dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), nel caso del legno se sono fornite salvaguardie equivalenti.».

Articolo 2

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1987.
2. Gli stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri stati membri.

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH